

# Contratto di fornitura di personale a prestito<sup>1, 2</sup>

tra

**prestatore**<sup>3</sup> (indirizzo completo)

.....  
.....

e

**impresa acquisitrice** (indirizzo completo)

.....  
.....

concernente la

## **cessione di un lavoratore**

### **1. Impiego**

Il prestatore mette a disposizione dell'impresa acquisitrice il seguente lavoratore:

Il lavoratore è in possesso delle seguenti qualifiche professionali:

Il lavoratore viene impiegato come:

Luogo dell'impiego:

Inizio dell'impiego:

Durata dell'impiego (ad es. dal/al o indeterminata):

Se l'impresa acquisitrice è sottoposta a un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale, il prestatore deve rispettare, riguardo al lavoratore, le disposizioni del contratto collettivo concernenti il salario e la durata del lavoro (Art. 20 LC). L'impresa acquisitrice è sottoposta al seguente CCL di obbligatorietà generale (ad es. CNM, CCL costruzioni ferroviarie):

.....  
\_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Il presente **contratto di fornitura di personale a prestito** tra il prestatore e l'impresa acquisitrice deve obbligatoriamente essere stipulato in forma **scritta** (Art. 22 della Legge federale sul collocamento e il personale a prestito; LC).

<sup>2</sup> Oltre al vero e proprio contratto di fornitura di personale a prestito, la Legge sul collocamento prescrive la stipula di un **contratto di lavoro scritto** tra il **lavoratore** e il **prestatore**.

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 12 LC, qualora il prestatore eserciti il prestito di personale a titolo professionale (Art. 29 OC), deve chiedere un'autorizzazione all'Ufficio cantonale del lavoro. L'autorità cantonale che rilascia l'autorizzazione deve obbligatoriamente essere riportata nel contratto di fornitura di personale a prestito.

